

Riunione del 19 febbraio 2008

**04.07.08 RICORSO DI LEGITTIMITA' SALASNICH SERGIO  
E CIANINI CINZIA**

**LA CORTE FEDERALE**

Composta dai Signori

AVV. RENATO TOBIA	Presidente
AVV. FRANCO FABRIANI	Vice Presidente - - relatore
AVV. CLAUDIO DI TULLIO	Componente

Ha emesso nella riunione del 19 febbraio 2008 la seguente

*DECISIONE*

In ordine al ricorso presentato dai Sigg. Salasnich Sergio e Cianini Cinzia ,  
genitori della tesserata minore di età Salasnich Carola.

*Svolgimento del procedimento*

Gli odierni ricorrenti hanno ritualmente esperito tutti i gradi di giurisdizione  
previsti in materia tesserativa, lamentando dal primo ricorso presentato alla  
C.T.A. l'inefficacia e l'invalidità del vincolo tesserativo contratto dall'atleta  
Salasnich Carola, minore di età, con la Soc. Pallavolo Tre Garofani, per  
l'inosservanza delle norme di cui all'art. 24 R.A.T. .

Si sono susseguite nel tempo le decisioni di rigetto emesse dalla C.T.A. in  
data 7.6.07 e della C.A.F. in data 6.9.07.

La Corte Federale, adita con ricorso di legittimità, annullava in data  
25.10.07 la decisione della C.A.F., disponendo il rinvio degli atti allo stesso  
Giudice che, in data 18.1.08, emetteva un secondo provvedimento di rigetto  
Avverso tale ultima decisione hanno proposto nuovo ricorso di legittimità i  
coniugi Salasnich, allegando vari motivi di gravame.

Alla riunione del 19.2.08 non sono intervenuti i ricorrenti e la Procura  
Federale, rappresentata dall'Avv. Giorgio Guarnaschelli, ha concluso con la  
richiesta di rigetto del ricorso.

*Motivi della decisione*

Il primo motivo di gravame dedotto dai ricorrenti è fondato e pertanto il  
ricorso deve essere accolto.

Lamentano infatti i ricorrenti, la omissione ovvero la carenza di motivazione  
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché il mancato  
esame di prove decisive ai fini della definizione del procedimento.

In effetti, in sede di appello (ma anche nei giudizi precedenti), era stata  
sollevata la questione circa la mancata sottoscrizione del modulo tesserativo  
da parte dell'atleta e ne era stata pertanto richiesta l'acquisizione, per  
esame, agli atti di causa.

./.

La normativa federale, infatti, richiede in ogni caso e in modo categorico, la sottoscrizione da parte dell'atleta che intende tesserarsi o rinnovare il tesseramento; anche per gli atleti che non abbiano raggiunto la maggiore età, unitamente, per questi ultimi, alla sottoscrizione da parte di chi eserciti la potestà genitoriale (art. 24 R.A.T.).

Sul punto il giudice di secondo grado (ma anche quello di prime cure), nulla ha dedotto né motivato, omettendo pertanto di decidere su un assunto di primaria rilevanza.

E' di tutta evidenza, infatti, che la mancata sottoscrizione dell'atleta invaliderebbe inesorabilmente il tesseramento (come pure una sottoscrizione apocrifia, salvi gli aspetti disciplinari).

L'esame della circostanza di merito esula, come è noto, dalla competenza di questo Giudice di legittimità, al quale è pertanto preclusa ogni indagine istruttoria al riguardo.

La C.A.F., dunque, dovrà pronunciarsi sul punto e decidere in conseguenza, attivando anche, se del caso, gli Organi disciplinari.

***P.Q.M.***

La Corte Federale, visti gli artt. 24 R.A.T. e 98 n.2 R.G., in accoglimento del primo motivo di gravame dedotto in ricorso, annulla la sentenza 18.1.08 C.A.F. impugnata e rimette gli atti alla Commissione di Appello Federale per l'esame e la decisione nel merito.

Dispone la restituzione della tassa di impugnazione.

Roma, 29 FEBBRAIO 2008

Il Presidente  
(Avv. Renato Tobia)